

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5916/I

Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 ottobre 2005

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 ottobre 2005

SOMMARIO: 1. I tempi di redazione del verbale assembleare nel nuovo quadro normativo: verbale contestuale, verbale tempestivo non contestuale, verbale tardivo. - 2. Sulla data del verbale tempestivo non contestuale. - 3. Segue. Centralità del momento documentale e trasparenza della funzione notarile. - 4. Tempestività e tecniche alternative di verbalizzazione: verbale «essenziale», «progressivo», «parziale». - 5. Ancora su forma e contenuto del verbale non contestuale.

1. I tempi di redazione del verbale assembleare nel nuovo quadro normativo. Verbale contestuale, verbale tempestivo non contestuale, verbale tardivo.

Tra i meriti che possono ascriversi alla riforma del diritto societario vi è quello di aver superato l'annoso dibattito relativo alla liceità del verbale assembleare non contestuale di assemblea di società di capitali, riconoscendone in via definitiva l'ammissibilità ⁽¹⁾.

Sul punto il dato normativo è rappresentato, in primo luogo, dall'art. 2375 c.c.. Tale disposizione, dettata con riferimento all'assemblea della s.p.a., per un verso chiarisce che non è necessario che il relativo verbale venga redatto in pari data assembleare, essendo sufficiente che tale redazione abbia luogo «senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione» (così il terzo comma); per altro verso, prescrive che il verbale debba sempre indicare la data in cui l'assemblea si è svolta (così il primo comma) ⁽²⁾.

Com'è stato osservato sin dai primi commenti, la norma in esame segna il superamento di ogni dubbio circa il tempo di redazione del verbale, sconfessando definitivamente la tesi della contestualità della medesima rispetto all'assemblea, e sancendo la diversa regola della tempestività ⁽³⁾.

Il principio, conforme alle soluzioni acquisite dalla maggior parte degli ordinamenti stranieri ⁽⁴⁾, è ribadito, in tema di società a responsabilità limitata, dal primo comma dell'art. 2481 c.c., che impone al notaio di redigere «senza indugio» il verbale di aumento di capitale deliberato dagli amministratori, a ciò legittimati, ai sensi di tale disposizione, da un'espressa previsione dell'atto costitutivo ⁽⁵⁾.

La norma da ultimo richiamata consente di segnalare sin d'ora come la regola della tempestività – e la conseguente ammissibilità di verbali non contestuali agli eventi dagli stessi descritti – assurga, nel nuovo scenario normativo, a principio transorganico di carattere generale, che trascende l'ambito dell'assemblea di società per azioni per estendersi alle deliberazioni consiliari delle stesse società azionarie e alle decisioni dei soci e degli amministratori delle società a responsabilità limitata.

Quanto alle prime deve infatti ritenersi che, pur in assenza di espresse precisazioni contenute nella disposizione generale dettata dall'art. 2388 c.c. e nella corrispondente disciplina dell'aumento di capitale delegato di cui all'art. 2443 c.c., l'apparente asimmetria normativa vada senz'altro ricomposta in via ermeneutica entro un quadro sistematicamente unitario, che escluda sia impostazioni improntate alla necessaria contestualità del verbale consiliare, che risulterebbero irragionevolmente più rigorose rispetto a quanto si prevede per il resoconto dell'evento assembleare, sia soluzioni interpretative eccessivamente largheggianti e insensibili all'esigenza di tempestività (pur sempre funzionale a una rappresentazione fedele e immediata della discussione e degli approdi deliberativi del consiglio), che si rivelerebbero ingiustificatamente più lassiste rispetto alla regola enunciata per l'organo amministrativo della società a responsabilità limitata ⁽⁶⁾.

Analoga conclusione si impone per le deliberazioni assembleari della società a responsabilità limitata, con riferimento alle quali il richiamo operato dall'art. 2479-ter, ult. comma, c.c. agli artt. 2377 e 2379-bis c.c. ⁽⁷⁾, da un lato, e la ricordata indicazione testuale offerta dall'art. 2481 c.c. in tema di deliberazioni consiliari, dall'altro, sembrano convergere univocamente verso la conclusione, già prospettata in sede di primo commento alla riforma, secondo la quale anche in tale ipotesi «trovano applicazione i principi dettati in tema di s.p.a. in ordine alle modalità e ai tempi di redazione del verbale, che dovrà pertanto essere sufficientemente analitico e andrà redatto tempestivamente (e non necessariamente al momento dell'assunzione della decisione)» ⁽⁸⁾.

Le riflessioni condotte nel presente studio, incentrato sul verbale assembleare di società per azioni redatto per atto pubblico, sono dunque non soltanto riferibili a

tutte le deliberazioni assembleari delle società azionarie – indipendentemente dalla sede (ordinaria o straordinaria) nella quale sono assunte e dalla circostanza che siano o meno soggette a regime pubblicitario (deposito o iscrizione) – ma altresì suscettibili di essere trasposte a ogni ipotesi di verbale di organo di società di capitali.

Nel quadro normativo sopra succintamente delineato la tradizionale bipartizione tra verbali assembleari contestuali e non contestuali – talora utilizzata nella giurisprudenza e nelle trattazioni anteriori alla riforma – lascia il campo alla più appropriata distinzione tra verbali *tempestivi* (redatti «senza ritardo») e verbali *non tempestivi* (redatti oltre i termini indicati dall'art. 2375, comma 3, c.c.). Nella prima categoria sono ricompresi ed equiparati dalla legge, come forme ugualmente fisiologiche di documentazione dell'evento assembleare, i verbali redatti nel giorno stesso in cui si è celebrata l'assemblea (verbali contestuali) e i verbali redatti in data successiva, ma comunque senza ritardo (verbali tempestivi non contestuali). Nella seconda categoria vengono invece sussunte ipotesi accomunate dalla tardiva redazione del verbale, ma destinate ad assumere una gravità crescente – e ad essere soggette a una diversa disciplina – in relazione all'ampiezza del lasso temporale che separa il verbale dalla data dell'assemblea e alla circostanza che in tale periodo si sia o meno tenuta una successiva riunione assembleare ⁽⁹⁾.

2. Sulla data del verbale tempestivo non contestuale.

Nonostante la piena equiparazione normativa al verbale contestuale, il verbale tempestivo non contestuale presenta peculiari problemi relativi alle modalità tecniche di redazione, e segnatamente alla data che va in esso formalizzata e che è destinata a dare il riferimento temporale al verbale. Al riguardo l'interrogativo più delicato, sollevato dai primi interpreti della disciplina novellata, è se tale data debba ravvisarsi nel giorno di materiale redazione del verbale oppure in quello di svolgimento dell'evento assembleare in esso rappresentato ⁽¹⁰⁾.

Verso la prima soluzione ermeneutica sembrano convergere decisive considerazioni di ordine esegetico e sistematico.

Sul piano letterale, va nuovamente richiamato il primo comma dell'art. 2375 c.c., che, nell'imporre, come si è già ricordato, l'indicazione della data dell'assemblea come primo e indefettibile requisito del verbale presuppone chiaramente la possibile scissione tra tale data e quella di redazione del verbale, dal quale dovranno pertanto risultare sia la prima che la seconda.

Per il verbale redatto da notaio assume altresì rilievo l'art. 51 comma 2, n. 1 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), ai sensi del quale l'atto notarile deve contenere, a pena di nullità, «l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del

me, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto» ⁽¹¹⁾; in tal modo «completando», sotto il profilo in esame, la disciplina codicistica, in piena eutritmia con essa, nel solco di quanto indicato dall'art. 60 della legge notarile ⁽¹²⁾. Se infatti la peculiare natura del verbale assembleare ha indotto a sollevare seri dubbi in ordine all'applicabilità di altri profili di disciplina di cui all'art. 51 legge notarile ⁽¹³⁾, viceversa con riferimento alla data – la cui mancata previsione sembra costituire un'obiettiva lacuna dell'art. 2375 c.c. – il «completamento» evocato dalla norma non sembra incontrare ostacoli, discendendo dai principi generali – com'è stato ancora di recente autorevolmente osservato – la conclusione in base alla quale sono «chiaramente applicabili anche al verbale pubblico» le norme della legge notarile «attinenti alla configurazione del documento come pubblico (...) e alla sua destinazione a fare prova tanto della sua formazione (*circostanze di luogo e di tempo*: art. 51/2 n. 1) quanto della sua provenienza» ⁽¹⁴⁾.

Dal suo canto, l'art. 62 della stessa legge notarile impone al notaio di tenere il «repertorio degli *atti tra vivi*» e in esso di «prender nota giornalmente (...) di tutti *gli atti ricevuti*», compresi quelli rilasciati in originale e le autenticazioni apposte agli atti privati. Il secondo comma della norma precisa inoltre che nel repertorio occorre indicare, tra l'altro, «la data *dell'atto*», il «Comune in cui *l'atto* fu ricevuto», «la natura *dell'atto* ricevuto», nonché, sia pur sommariamente, le «cose costituenti l'oggetto dell'atto». Ed è assunto acquisito che, in questa disposizione, l'espressione «atto» debba intendersi come «documento» creato dal notaio o nel quale il notaio sia intervenuto in sede di autentica o di deposito presso di sé: come si evince da una lettura coordinata degli artt. 51 e 62 l. notarile, condotta anche alla luce dell'art. 61 della stessa legge, ai sensi del quale il notaio deve custodire «*gli atti da lui ricevuti*» e «*gli atti presso di lui depositati*» ⁽¹⁵⁾.

Tali considerazioni inducono a ritenere che soltanto l'atto-verbale sia suscettibile di annotazione nel repertorio notarile, essendo quest'ultimo un repertorio di atti, e non di prestazioni ⁽¹⁶⁾: com'è confermato dalla circostanza che, mentre nel repertorio vengono iscritti tutti gli atti notarili, molte prestazioni notarili non trovano alcun riscontro nelle annotazioni repertoriali ⁽¹⁷⁾.

Sempre alla luce di tali premesse, si ritiene che l'iscrizione di un atto nel repertorio non possa che avvenire a seguito della realizzazione dello stesso, nel giorno in cui questa si verifica. Deve pertanto escludersi la possibilità che il notaio verbalizzante annoti a repertorio che un verbale assembleare è conservato a raccolta nei suoi atti in una data nella quale tale verbale non esista ancora come documento, non essendo stato ancora materialmente redatto o non contenendo comunque gli elementi minimi indefettibili richiesti dalla legge ai fini della sua qualificazione come verbale assembleare ⁽¹⁸⁾.

3. Segue. Centralità del momento documentale e trasparenza della funzione notarile.

La centralità del momento documentale trova conferma in una valutazione di ordine assiologico, incentrata sulla funzione che il notaio è chiamato a svolgere nella fattispecie e sugli interessi tutelati dalla disciplina in materia. La dottrina ha infatti da tempo sottolineato la radicale differenza esistente, sotto il profilo strutturale, tra la deliberazione assembleare e la dichiarazione di volontà ⁽¹⁹⁾ e ha puntualmente rilevato come il notaio tenuto a verbalizzare l'assemblea – in quanto chiamato, non già a certare una dichiarazione di volontà promanante da singole parti (*Willenserklärung*), bensì a rappresentare un processo di formazione collegiale della volontà (*Willensbildung*) ⁽²⁰⁾ – debba accentuare il suo ruolo di documentatore neutrale della vicenda descritta ⁽²¹⁾, che dovrà rappresentare in termini di assoluta imparzialità, completezza e trasparenza; sicché «il compito d'informazione e consiglio, che pur costituisce uno dei punti più qualificanti della funzione notarile, deve qui cercare di ritrarsi, per non interferire col libero gioco nel dibattito tra gli Interessati, in un atteggiamento d'osservazione scrupolosa ma passiva» ⁽²²⁾.

In questo quadro, lo scopo sotteso alla verbalizzazione dell'evento assembleare – e precipuamente al verbale notarile – viene concordemente ravvisato nella redazione nell'interesse generale di un resoconto imparziale, fedele e preciso delle assemblee che la richiedono ⁽²³⁾ e nell'effettuazione, quando previsto, del controllo di legalità di cui all'art. 2436 c.c.: la prima finalità è realizzata dalla documentazione, e dunque dalla redazione del verbale, cioè dall'«atto» (con i relativi allegati); la seconda mediante il potere-dovere di negare il deposito dell'atto con richiesta di iscrizione nel registro delle imprese nel termine di legge. In relazione a queste finalità, la presenza del notaio in assemblea assume un ruolo essenzialmente strumentale alla redazione del resoconto dei fatti assembleari e, se del caso, alla verifica dell'esistenza delle condizioni per l'iscrizione ⁽²⁴⁾. L'attività di assistenza all'evento assembleare, pur rappresentando un profilo certamente qualificante della complessiva prestazione notarile e una premessa indefettibile della verbalizzazione, non realizza – di per sé sola – alcuno degli interessi a presidio dei quali si pone la disciplina in esame, ma soltanto serve alla realizzazione della vera prestazione fondamentale: la redazione dell'atto «verbale» e, quando contemplato, il relativo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese ⁽²⁵⁾.

Sul piano sistematico, l'esigenza di una puntuale indicazione della data di redazione del verbale sembra oggi trovare un'ulteriore e decisiva conferma nella nuova disciplina della invalidità delle deliberazioni assembleari (artt. 2377 ss. c.c., ai quale fa parziale rinvio, per le decisioni dei soci della società a responsabilità limitata, l'art. 2479-ter c.c.) ⁽²⁶⁾. In particolare, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2379-

bis, comma 2 c.c., la redazione del verbale, ancorché tardiva, vale a sanare l'invalidità della deliberazione non tempestivamente verbalizzata – consentendole di produrre effetto dalla data in cui è stata assunta, salvi i diritti dei terzi che ignoravano in buona fede la deliberazione – *se ed in quanto intervenga in data anteriore all'adunanza dell'assemblea successiva* ⁽²⁷⁾. La verifica del rispetto di tale limite cronologico, con i rilevanti corollari che ne discendono sul piano del perdurante riconoscimento della legittimazione all'impugnativa in capo ad ogni soggetto che vi abbia interesse, della rilevabilità di ufficio dell'invalidità da parte del giudice, nonché della tendenziale opponibilità ai terzi degli effetti della deliberazione stessa, richiede evidentemente una piena trasparenza in ordine alla data della materiale redazione del verbale ⁽²⁸⁾.

Tale esigenza emerge anche dall'art. 2379, comma 3, c.c., dal quale si evince che, se il presidente dell'assemblea non può (o comunque non intende) sottoscrivere il verbale, questo può essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, sul duplice presupposto della partecipazione di tali soggetti all'assemblea e della loro permanenza in carica al tempo del perfezionamento del verbale: requisito, quest'ultimo, il cui accertamento impone nuovamente al segretario verbalizzante di esplicitare la data di redazione del verbale ⁽²⁹⁾. Anche sotto quest'ultimo profilo, l'incompletezza del verbale finisce pertanto per impedire l'«accertamento degli effetti» e della stessa «validità» della deliberazione, determinando l'annullabilità della stessa ai sensi dell'art. 2377, comma 5, n. 3 c.c. ⁽³⁰⁾.

In una prospettiva più ampia, l'informazione in ordine alla data di redazione del verbale pare utile in relazione a tutte le tematiche connesse alla conoscibilità degli eventi documentati, al momento in cui la stessa è acquisibile, e all'affidabilità del resoconto.

Il nuovo sistema normativo sembra dunque postulare la necessità di indicare sempre la data di materiale redazione del verbale, sia esso o meno redatto da notaio ⁽³¹⁾: con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la relativa deliberazione – ancorché tempestivamente verbalizzata – deve ritenersi annullabile ai sensi dell'art. 2377, commi 1 e 5, c.c., in quanto «non assunta in conformità della legge» ⁽³²⁾. Si tratta di una prescrizione che il sistema consente di desumere in termini impliciti, ma inequivoci, per ogni verbalizzazione assembleare, e che, in ipotesi di verbale per atto pubblico, viene a raccordarsi armonicamente non soltanto alle richiamate disposizioni dettate dalla legge notarile, ma ancor prima alla regola della *trasparenza* che deve informare in generale l'attività del notaio ⁽³³⁾. Tale fondamentale paradigma impone che la rappresentazione documentale dell'evento assembleare sia tale da garantire la chiarezza, completezza e correttezza dell'informazione societaria, a protezione dell'interesse dei soci, dell'ente collettivo e della generalità dei

consociati ⁽³⁴⁾, ai quali va fornita un'esatta informazione in ordine ad ogni fase nella quale si articola il procedimento di formazione della volontà collegiale, ivi inclusa la verbalizzazione, che tale procedimento conclude e perfeziona ⁽³⁵⁾. Com'è stato infatti ancora di recente ribadito, il verbale è «frutto di una attività "accertativa" dotata di autonoma valenza, che si configura come espressione di autonomia organizzativa della società e costituisce una *fase essenziale* del procedimento assembleare» ⁽³⁶⁾, sicché «il verbale costituisce uno strumento di conoscenza e trasparenza dell'intero procedimento assembleare» ⁽³⁷⁾.

Una piena trasparenza in ordine alla data di perfezionamento dell'atto-verbale vale in effetti non soltanto a consentire, nella prospettiva patologica della tardiva esecuzione della prestazione, l'accertamento di una delle condizioni di validità della deliberazione (rappresentata dall'antiorità del verbale, ancorché tardivo, rispetto all'assemblea successiva), ma prima ancora ad agevolare, in una dimensione fisiologica dell'esercizio delle funzioni del verbalizzante, il riscontro dell'effettivo rispetto del principio di tempestività, nella versione acceleratoria, dettata dalle endiadi «senza ritardo» e «senza indugio», alle quali la disciplina novellata fa ora ricorso.

A quest'ultimo riguardo, il dato letterale induce in effetti a recepire un'interpretazione rigorosa del concetto di «ritardo» (e «indugio»), nel solco di quell'autorevole dottrina notarile che aveva da tempo segnalato come l'esigenza di garantire la maggior fedeltà di contenuto del documento imponga la redazione del verbale in termini ragionevolmente prossimi alla chiusura dei lavori e congrui rispetto alla complessità dell'evento assembleare e alla preparazione della relativa documentazione ⁽³⁸⁾. Tale criterio sembra destinato a operare anche per le deliberazioni soggette a iscrizione e deposito ⁽³⁹⁾: se infatti l'inosservanza dei termini previsti dalla legge per tali adempimenti determina certamente una presunzione assoluta di tardività del verbale, il loro rispetto non vale di per sé solo a garantire la tempestività della verbalizzazione (e dunque la puntualità della prestazione del segretario verbalizzante), che andrà piuttosto valutata casisticamente, in relazione alle circostanze della fattispecie concreta, alla luce dei parametri sopra ricordati.

Non sembra dunque potersi condividere la tesi che propone di interpretare l'art. 2375, comma 3, c.c. nel senso «che – là dove il verbale sia soggetto a deposito e/o a pubblicazione – il rispetto dei termini per questi ultimi adempimenti garantisce l'assenza di ritardo» ⁽⁴⁰⁾. La formula legislativa coincide del resto con quella utilizzata, in relazione alla convocazione dell'assemblea, dall'art. 2367, primo comma, c.c. (e, sotto altri profili, dagli artt. 2392, comma 3 e 2408, comma 2) ⁽⁴¹⁾ e sembra corrispondere alla locuzione «senza indugio» cui fanno ricorso – oltre alla ricordata regola in tema di verbale consiliare della s.r.l. enunciata dal primo comma dell'art. 2481 c.c. e ad altri articoli del codice ⁽⁴²⁾ – gli artt. 2446, 2447 c.c. e le nuove, corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.: espres-

sioni alle quali la dottrina ha da tempo assegnato un significato unitario indicante «una situazione temporale di oggettiva immediatezza» ⁽⁴³⁾, e dunque «una data ragionevolmente prossima, tenuto conto delle circostanze» ⁽⁴⁴⁾.

4. Tempestività e tecniche alternative di redazione del verbale assembleare: verbale «essenziale», verbale «progressivo», verbale «parziale».

Il definitivo superamento del criterio di contestualità, operato dalla riforma del diritto societario, consente di ravvisare nel principio della tempestività l'arco temporale entro il quale è consentito provvedere alla verbalizzazione secondo i canoni prescritti dal nuovo art. 2375 c.c.. Nel rispetto di tale termine – e delle regole formali richiamate nei paragrafi precedenti – il soggetto tenuto alla verbalizzazione potrà peraltro procedere alla redazione sia di un unico verbale, sia di più verbali distinti, destinati a fornire, attraverso la loro successione e reciproca integrazione, una completa e rituale rappresentazione documentale dello svolgimento e degli approdi deliberativi dell'assemblea delle società di capitali.

Tra le possibili tecniche di suddivisione del processo di verbalizzazione dell'evento assembleare compatibili con il perimetro cronologico disegnato dalla nuova disciplina, sembrano enucleabili almeno tre distinte ipotesi, che – in via di estrema sintesi e di prima approssimazione – possono definirsi come verbale «essenziale», verbale «progressivo» e verbale «parziale».

a) L'espressione verbale «essenziale» intende indicare il documento contenente i requisiti minimi del verbale assembleare, desumibili *a contrario* dall'art. 2379, comma 3, ult. parte c.c., ai sensi del quale «il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio» ⁽⁴⁵⁾. Tale verbale potrà essere redatto e sottoscritto il giorno stesso della deliberazione; e sempre in tale data, in ipotesi di verbale notarile, andrà altresì iscritto a repertorio.

L'incompletezza del documento iniziale può risultare in concreto più o meno accentuata, iscrivendosi la fattispecie tra i due estremi del verbale «ipersintetico», contenente i soli dati richiesti dall'art. 2379, comma 3, da un lato, e del verbale redatto nel rispetto dei canoni redazionali prescritti dall'art. 2375 c.c., ma senza l'osservanza delle ulteriori prescrizioni dettate dalla normativa speciale per determinate società azionarie (quotate, bancarie, assicurative), dall'altro ⁽⁴⁶⁾. Di là da queste distinzioni – che sottolineano l'eterogeneità della categoria e il carattere convenzionale della definizione qui utilizzata per designarla ⁽⁴⁷⁾ – il verbale iniziale dovrà comunque presentarsi come non esauriente, esplicitando il suo grado di (maggiore o minore) incompletezza e correlandosi con una clau-

sola di anticipazione – opportunamente collocata nella colonna repertoriale delle osservazioni – al verbale di completamento. Quest'ultimo dovrà a sua volta contenere una speculare clausola di raccordo per citazione del primo e andrà perfezionato «senza ritardo» dal segretario verbalizzante, che, se notalo, dovrà procedere ad annotare a repertorio il verbale ritualmente e compiutamente redatto e a conservarlo a raccolta nei propri atti.

- b) Il verbale «*progressivo*» è anch'esso suddiviso in due (o più) parti, relative però a distinte fasi del procedimento assembleare, secondo il loro progressivo susseguirsi (48): a un primo verbale, redatto immediatamente e nel quale sono documentate le parti del procedimento che si è stati in grado di verbalizzare senza necessità di rinvio ad altra data – normalmente, quelle preliminari alla discussione e alla assunzione delle deliberazioni (49)–, segue un secondo verbale (o altri verbali), destinato(i) a completare la verbalizzazione della restante parte dei lavori assembleari (50).

A differenza del verbale «essenziale», ciascuno dei verbali è qui redatto in modo rituale, ma unicamente con riguardo alla fase da esso descritta, sicché è soltanto dalla loro reciproca integrazione che deriva la compiuta documentazione dell'evento assembleare. Per questa ragione si è opportunamente proposto di concludere il verbale iniziale «dandovi atto che, per poter disporre del tempo necessario alla verbalizzazione di tutte le altre attività assembleari, il verbalizzante interrompe la redazione del verbale il cui completamento avverrà, proseguendo in calce al medesimo, senza ritardo a norma dell'art. 2375 ultimo comma cod. civ.», e si è altresì suggerito di inserire, nella colonna repertoriale delle osservazioni, «il rinvio ai successivi numeri di repertorio e raccolta e data del verbale di completamento» (51).

Come nell'ipotesi precedente, tanto il verbale iniziale quanto il verbale (o i verbali) di completamento devono riportare la data della relativa redazione e sottoscrizione, nella quale devono essere separatamente repertoriati (52).

- c) Per verbale «*parziale*» si intende infine il verbale redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2375 c.c., ma contenente soltanto alcune delle deliberazioni assunte durante l'assise assembleare, la cui immediata verbalizzazione può risultare funzionale a porre in essere adempimenti di cui si avverta con impellenza la necessità (53).

La fattispecie si distingue dal verbale «essenziale» in quanto il verbale documenta non soltanto il contenuto della deliberazione (o delle deliberazioni) cui si riferisce, ma altresì e compiutamente il modo di formazione della volontà collegiale, dalla fase preliminare, con la proclamazione della regolare costituzione dell'assemblea, alla riassunzione a verbale degli interventi sul punto, delle risposte degli organi sociali, delle repliche e delle dichiarazioni di voto, sino alla

descrizione della procedura di voto e all'accertamento e proclamazione dei risultati

È questa la fattispecie meno innovativa sul piano sistematico, giacché ad una pluralità di verbali «parziali» di una stessa adunanza assembleare si assiste ogni qualvolta il notaio sia chiamato a verbalizzare solo alcuni dei punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea (54); rispetto a tale prassi, da tempo consolidata, la fattispecie qui descritta presenta la peculiarità di una suddivisione cronologica operata nell'ambito di deliberazioni verbalizzate da un medesimo soggetto, indipendentemente dall'argomento oggetto delle stesse e dalla sede in cui sono assunte.

La distinzione dal verbale «progressivo» si percepisce nitidamente ove, come normalmente avviene, il verbale iniziale descriva soltanto le fasi preliminari alla discussione assembleare; mentre può riscontrarsi una sovrapposizione tra le due figure qualora il verbale iniziale riporti anche gli interventi e il contenuto delle (prime) deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea (55).

In quanto avente ad oggetto deliberazioni ritualmente documentate e tra loro autonome (56), ciascun verbale «parziale» dev'essere repertoriato e conservato a raccolta; anche in questo caso occorrerà peraltro raccordare i verbali con opportune clausole di rinvio o richiamo, inserite nella colonna repertoriale delle osservazioni.

In tutte le ipotesi sopra considerate, il processo di verbalizzazione deve comunque concludersi tempestivamente; il soggetto incaricato della verbalizzazione dovrà dunque procedere, secondo il caso, al perfezionamento o all'integrazione del verbale «senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione». Se la violazione di tale obbligo può esporre il verbalizzante alla responsabilità – verso la società, i soci e i terzi – eziologicamente riferibile a tale omissione, profondamente diverse risultano invece le conseguenze del ritardo sul versante strettamente societario. Mentre infatti nella verbalizzazione «progressiva» (sub *b*) la mancata indicazione del contenuto dei deliberati assembleari, che normalmente caratterizza il verbale iniziale, determina la mancanza dello stesso e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte, nell'ipotesi del verbale «essenziale» (sub *a*) si è in presenza di un documento che, per quanto irrualmente redatto, non può dirsi mancante ai sensi dell'art. 2379 c.c.: con il duplice corollario che il perfezionamento del verbale non soggiace al limite cronologico dell'«assemblea successiva» e che, nel frattempo, la deliberazione verbalizzata in termini essenziali, pur potendo risultare annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. (57), non rimane esposta all'azione di nullità di cui all'art. 2379 c.c. Nell'ipotesi di verbale «parziale» (sub *c*), occorre infine distinguere le deliberazioni ritualmente verbalizzate, in sé perfettamente valide ed efficaci (almeno, sotto il profilo in esame) – e, in

quanto tali, suscettibili di iscrizione e deposito – dalle altre deliberazioni assunte nel corso della stessa assemblea, che, in difetto di verbalizzazione, devono considerarsi certamente affette da nullità ex art. 2379 c.c.

Dall'angolo visuale del soggetto chiamato a verbalizzare l'assemblea, resta comunque fermo il principio che individua nella regola della tempestività il breve segmento temporale entro il quale la verbalizzazione ⁽⁵⁸⁾ deve essere completata e perfezionata; sicché è al termine di tale arco cronologico (comunque circoscritto dalle espressioni «senza ritardo» e «senza indugio») che andrà valutata la ritualità e completezza della rappresentazione documentale dell'evento da verbalizzare, e dunque l'esattezza della prestazione resa dal segretario verbalizzante. Anche per questa ragione, si deve ribadire che, al pari del verbale unico non contestuale, i verbali che intervengono in un momento successivo a perfezionare, integrare o completare il processo di verbalizzazione, devono comunque indicare il giorno in cui è stato redatto ed è in tale data che devono essere annotati a repertorio.

5. Ancora su forma e contenuto del verbale non contestuale.

Alla redazione del verbale non contestuale, nelle diverse varianti sin qui proposte, si ricollegano ulteriori aspetti peculiari, di diversa rilevanza e criticità.

Tra i problemi di più agevole soluzione vi è, sotto il profilo formale, il sicuro riconoscimento della possibilità di svolgere il resoconto dell'evento assembleare al presente, senza la necessità di porre i verbi di azione al passato ⁽⁵⁹⁾. Con riguardo al contenuto del verbale, mentre può affermarsi in termini non dubitativi l'obbligo di indicare il luogo di effettiva redazione, il quale discende dal più volte richiamato art. 51 della legge notarile, non è invece dato scorgere alcun dato normativo o sistematico che imponga di esplicitare nel corpo del verbale le ragioni che hanno indotto a procedere alla verbalizzazione non contestuale, sia essa unica o parziale ⁽⁶⁰⁾.

Un aspetto più delicato attiene alla possibilità di inserire a verbale dichiarazioni o documentazioni ulteriori rispetto a quelle rese in assemblea. A tale quesito sembra potersi dare risposta positiva soltanto alla duplice condizione che si tratti di dichiarazioni che *a)* non incidano sulla discussione assembleare (e sui suoi esiti deliberativi) e *b)* siano comunque attinenti al procedimento assembleare latamente inteso ⁽⁶¹⁾. In questa prospettiva, si potrebbe altresì riconoscere la possibilità di sfruttare la non contestualità del verbale per prendere atto di eventuali errori materiali, come il deposito di un testo statutario non aggiornato o di un bilancio non completo, provvedendo alla loro rettifica ⁽⁶²⁾.

Quanto all'osservanza delle prescrizioni della legge notarile circa la comparizione e l'identificazione del presidente, nonché la lettura e la sottoscrizione del verbale, essa si imporrà soltanto nell'ipotesi in cui tale soggetto sia stato costituito co-

me parte; in caso contrario il verbale potrà essere redatto anche in assenza del presidente e sarà sottoscritto dal solo notaio ⁽⁶³⁾. E' infatti conclusione ampiamente condivisa che nella fattispecie del verbale assembleare sottoscritto dal solo notaio, e nel quale quindi il presidente dell'assemblea non sia costituito come «parte» dell'atto notarile, non possano trovare applicazione le norme della legge notarile che presuppongono l'esistenza di tale parte (e l'indagine della relativa volontà): in particolare, le norme sulla lettura dell'atto notarile e dei suoi allegati, sull'assistenza dei testimoni, sulla menzione della certezza dell'identità personale, sulle cautele da adottarsi in presenza di parti sorde, mute, sordomute, che non sappiano leggere e scrivere, che non conoscano la lingua italiana.

Per quanto specificamente attiene al profilo della lettura del verbale, ciò si riflette anche sulla tecnica redazionale del medesimo, con particolare riguardo alle assemblee di società «familiari», o comunque con una ristretta compagine sociale. Nella prassi dei verbali assembleari nei quali il presidente dell'assemblea sia costituito come parte, spesso la lettura notarile del verbale assurge a importante momento di riscontro della «approvazione» delle deliberazioni assembleari da parte dei soci: è estremamente frequente, infatti, il caso dei soci che assistano «silenziosamente» alla lettura delle deliberazioni (e delle conseguenti modifiche statutarie) da parte del notaio, dichiarando al termine di tale lettura di approvare la deliberazione. In alternativa, il riscontro può essere offerto dalla dichiarazione del presidente che dichiara approvato dall'assemblea quanto è stato appena letto dal notaio. In tale modello di verbale, quindi, la garanzia della conformità della deliberazione alla sua «trascrizione» nel verbale è assicurata dalla lettura ad opera del notaio ⁽⁶⁴⁾.

Su un distinto versante concettuale e redazionale si colloca la fattispecie del verbale quale «atto senza parti», sottoscritto ad opera del solo notaio e del quale non viene data lettura. In tale ipotesi, il pubblico ufficiale verbalizzante deve comunque dare atto dell'approvazione della deliberazione ad opera dell'assemblea, ma ciò non può che avvenire con modalità diverse da quelle sopra descritte.

Sembra, in particolare, che tra tali modalità possano individuarsi, e suggerirsi, le seguenti:

- a) il notaio dà atto, nel verbale, che i partecipanti all'assemblea hanno avuto conoscenza in un momento precedente del testo della deliberazione, quale riportato nel verbale, e lo hanno approvato (all'unanimità, o a maggioranza);
- b) il notaio dà atto, nel verbale, che il testo della deliberazione è stato letto in assemblea dal presidente, ed è stato quindi approvato dai soci (all'unanimità, o a maggioranza);
- c) il notaio dà atto, nel verbale, di avere personalmente letto il testo della deliberazione in assemblea, e che a seguito di ciò è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea stessa (all'unanimità, o a maggioranza).

Le tecniche redazionali sopra alternativamente indicate – che riflettono, a loro volta, diverse modalità di approvazione delle deliberazioni assembleari – devono ritenersi tutte pienamente legittime, e idonee a garantire l'efficacia probatoria privilegiata del verbale notarile (art. 2700 c.c.), che è destinata a investire, a seconda delle circostanze, le dichiarazioni rese dal notaio, o i fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza.

Niccolò Abriani

- 1) Per i termini del dibattito prima della riforma v. SERRA, *L'assemblea: procedimento*, in *Tratt. delle s.p.a.* diretto da Colombo e Portale, Utet, Torino, 1994, 3*, p. 195 ss.; MISEROCCHI, *La verbalizzazione nelle società per azioni*, Cedam, Padova, 1969, p. 53 e ss.; RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico*, in *Giur. Comm.*, 1990, I, p. 828 ss. e in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, II, Giuffrè, Milano, 1990, p. 29 ss.; BOERO, *Verballi societari e riforma della legge notarile*, in *Studi in onore di Cottino*, Cedam, Padova, 1997, I, p. 560 ss.; CASU, *Funzione notarile di verbalizzazione. Il verbale di assemblea*, in TONDO, CASU, RUOTOLO, *Il documento*, in *Tratt. dir. civ del Consiglio Nazionale del Notariato* diretto da Perlinger, ESI, Napoli, 2003, p. 218 ss. Nella letteratura manualistica v., per tutti, COTTINO, *Le società, Diritto commerciale*, I, 2, Cedam, Padova, 1999, p. 354 s. Un'accurata ricostruzione della dottrina e giurisprudenza meno recenti è offerta da PACIELLO, *Il verbale di assemblea redatto da notaio*, in *Riv. not.*, 1983, p. 1274 ss.
- 2) E va sin d'ora posto in rilievo che il verbale privo dell'indicazione della data dell'assemblea è da considerarsi «mancante», con conseguente nullità della deliberazione in esso riportata, com'è arguibile, a contrario, dall'art. 2379, comma 3, c.c. (e v. *infra*, al par. 3).
- 3) Così MALTONI, *Il verbale di assemblea*, in *Notariato*, 2003, p. 600. Sulla portata della norma, v. RESCIO, *L'assemblea*, in AA.VV., *Diritto delle società, Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 196 s.; ID., *L'assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali*, in AV.VV., *Il nuovo ordinamento delle società - Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, a cura del Consiglio Notarile di Milano, della Scuola del Notariato della Lombardia e di Federnotizie, Ipsoa, Milano, 2003, p. 110 ss.; RESTAINO, *Commento all'art. 2375 c.c.*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, I, p. 329 ss.; BARBARITO, *Commento all'art. 2375, Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da Cottino (e altri), Zanichelli, Bologna, 2004, p. 586 ss.; MONTAGNANI, *Commento all'art. 2375 c.c.*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, p. 528 ss.; BUSANI, *Commento all'art. 2375 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2005, I, p. 508 ss.
- 4) Per l'ordinamento tedesco, anche alla luce del § 130 AktG Abs. 2 e 4 (ove si rinviene, sia pure in un contesto non coincidente, il riferimento cronologico acceleratorio «unverzüglich», corrispondente all'espressione «senza ritardo» cui fa ricorso il nuovo art. 2375 c.c.), v. HÜFFER, *Aktiengesetz*, München, 2004, p. 672 ss.; SCHULTE, *Die Niederschrift über die Verhandlung der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft*, in AG, 1985, p.39 s.; WILHELM, *Der Notar in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft*, in BB, 1987, p.1336 s.. Per il diritto spagnolo, si veda l'art. 113 del *Texto refun-*

dido della *Ley de Sociedades Anónimas*, dove si prevede come regola generale che il verbale assembleare sia approvato dalla stessa assemblea al termine della riunione ovvero, in ipotesi di redazione non contestuale, dal presidente e, congiuntamente, da un socio di maggioranza e di minoranza, entro i quindici giorni successivi all'assemblea. L'approvazione non è però richiesta in ipotesi di redazione del verbale da parte di un notaio, che può essere sempre richiesta dagli amministratori e, con cinque giorni di anticipo, dai soci che rappresentano almeno l'uno per cento del capitale (così l'art. 114, che configura pertanto la verbalizzazione notarile dell'*acta de la junta* alla stregua di un diritto degli azionisti titolari della percentuale qualificata; e v. la corrispondente disposizione di cui all'art. 55 della *Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, che assegna analogo diritto ai soci di società a responsabilità limitata titolari di almeno il cinque per cento del capitale. Per il Regno Unito, la non contestualità del «minutes of meetings» è chiaramente presupposta dalla Sec. 382 del *Companies Act*, il quale prevede che il verbale sia sottoscritto, alternativamente, dall'assemblea verbalizzata o da quello dell'assemblea successiva («by the chairman of the meeting at which the proceedings were had, or by the chairman of the next succeeding meeting»). La regola della non contestualità del verbale prevale anche nel diritto nordamericano, ove la disciplina è notoriamente rimessa alle legislazioni statali: per tutti, FLETCHER, *Cyclopedia of the Law of Private Corporations*, § 2190, ove il rilievo che «as a general rule, [the minutes] should show the date when the meetings were held and those present»; e v. anche le regole dettate al riguardo dal § 16.01 del *Revised Model Business Corporation Act*, nonché da alcuni dei più importanti *Statutes*, tra i quali quello del Delaware (*Del. Code Ann.*, § 142), dello stato di New York (*NY Bus. Corp. Law*, § 624) e della California (*Cal. Corp. Code*, § 1500). Per il diritto australiano v. infine la sec. 226 del *Corporations Act*.

- 5) Con riferimento a questa disposizione si è puntualmente osservato che l'espressione «senza indugio» deve essere intesa come un sinonimo della locuzione «senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione» di cui all'art. 2375, comma 3, c.c.: così RESCIO, *L'assemblea nel progetto di riforma*, cit., p. 123.
- 6) Va del resto rilevato che il quarto comma dell'art. 2388 c.c. opera un espresso rinvio all'art. 2377 c.c., che disciplina, tra l'altro, l'annullamento della deliberazione per incompletezza o inesattezza del verbale (art. 2377, comma 5, sul quale *Infra*, al par. 3). A favore dell'applicazione dell'art. 2375 c.c. al verbale delle decisioni consiliari, v., con riferimento però alla società a responsabilità limitata, CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, Ipsoa, Milano, 2003, p. 340.
- 7) Sulla portata di tale richiamo v. *infra*, al par. 3.
- 8) Così ABRIANI, già nella prima edizione di AA.VV., *Diritto delle società, Manuale breve*, cit., p. 296. Sul punto si è espressa la Commissione Istituita presso il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n. 45 del 19 novembre 2004, ora in *Le massime del Consiglio Notarile di Milano*, Ipsoa, Milano 2005, p. 141, secondo la quale l'art. 2375 c.c. «è applicabile alla s.r.l., pur nel difetto di esplicito richiamo, stante la ricorrenza di uguali esigenze e presupposti, anche alla luce della elaborazione dottrinale precedente alla riforma». Sempre in senso conforme v. anche SALAFIA, *L'assemblea dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005, p. 827; MALTONI, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 604; MAGLIULO, *Le decisioni dei soci*, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, cit., p. 302; OLIVERO, *Verbalizzazione delle decisioni dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2004, p. 1179 ss.
- 9) E v. gli artt. 2377, 2379 e 2379-bis c.c., su cui *infra*, al par. 3.
- 10) Nel primo senso v., in particolare, la citata massima n. 45 del 19 novembre 2004 della Commissione Istituita presso il Consiglio Notarile di Milano, in *Le massime del Consiglio Notarile di Milano*, cit., p. 141. Per la seconda soluzione, si veda G. LAURINI, *Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle società di capitali*, in *Riv. not.*, 2004, p. 28; ID., *Sull'iscrizione a repertorio del verbale "tardivo" (tra massime e autonomia professionale)*, in *Notariato* 2005, p. 15 ss. Per un'efficace sintesi

- delle due diverse impostazioni v. ora N. ATLANTE, *Ancora per una riflessione sull'art. 2375 c.c. terzo comma*, in *Riv. not.*, 2005, p. 108 ss.
- 11) L'esigenza di raccordare la norma con il nuovo art. 2375 c.c. è segnalata in particolare da RESTAINO, *op. cit.*, p. 331 e da MALTONI, *op. cit.*, 599.
 - 12) Tale norma prevede che «le disposizioni di questo capo (ivi incluso dunque il precetto di cui al richiamato art. 51) si applicano anche ai testamenti e agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge dello Stato, ma la completino».
 - 13) Sul punto v. per tutti MISEROCCHI, *La verbalizzazione*, cit., p. 66 ss.; GRIPPO, *Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione*, in *Riv. not.*, 1989, p. 305 ss. e già FERRARA jr, *Il verbale di assemblea di società per azioni*, in *Scritti in onore di Calamandrei*, Cedam, Padova, 1958, IV, p. 341 ss. e in *Riv. soc.*, 1957, p. 50 ss.
 - 14) Così TONDO, *Documento pubblico fidefacente e funzioni notarili*, in TONDO, CASU, RUOTOLO, *Il documento*, cit., p. 483 (il corsivo è aggiunto).
 - 15) V. per tutti FALZONE - ALIBRANDI, voce *Repertorio notarile*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, Casa editrice Stamperia Nazionale, Roma, III, 1977, p. 555.
 - 16) E tanto meno un libro di annotazioni atipiche, nel quale potersi effettuare indicazioni di «incarichi» di redazione di atti, che di per sé non sono contemplati dalla legge notarile: non può pertanto condividersi l'opinione (attribuita al Conservatore dell'Archivio Notarile di Roma da N. ATLANTE, *Ancora per una riflessione sull'art. 2375 c.c. terzo comma*, cit., 110, alla nt. 7), che ritiene legittima e «suggerisce di eseguire in pari data assembleare una annotazione sul repertorio notarile dalla quale risulti appunto l'incarico di redazione del verbale assembleare, il giorno della tenutasi assemblea, la sintesi delle sue deliberazioni ed il rinvio a data successiva della redazione del verbale giusta l'art. 2375 c.c.» (il corsivo è aggiunto).
 - 17) E v. ancora FALZONE - ALIBRANDI, voce *Repertorio notarile*, cit., p. 557; BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino 1993, p. 364.
 - 18) Sulla possibile redazione e repertoriatura di un verbale «essenziale» v. *infra*, al par. 4.
 - 19) E v., per tutti, P. FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Giuffrè, Milano 1976 (qui citato nella ristampa del 1993), p. 48 ss., spec. p. 61 s., ove il rilievo che «nella deliberazione (...) la volontà è una mera ipostasi (...) o, se si vuole, è proceduralizzata, ed in effetti la deliberazione non ha a suo nucleo una dichiarazione (...), ma un procedimento che, come osservato, spezza il nesso diretto volontà e dichiarazione (voti) dei partecipanti - effetto, valore finale della deliberazione». Nel solco di questo limpido insegnamento v. altresì G. FERRI jr, *Il "rinvio" dell'assemblea*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 711 s. e ora GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in corso di pubblicazione in *Liber amicorum* di Gian Franco Campobasso, a p. 2 ss. del dattiloscritto.
 - 20) Per una nitida messa a fuoco della distinzione, v. FERRARA jr, *Il verbale di assemblea*, cit., pp. 10 e 49 s.; MISEROCCHI, *La verbalizzazione*, cit., p. 67; TONDO, *Verbalizzazioni notarili in materia di assemblee societarie*, in *Riv. not.* 1987, p. 457 ss.; ID., *Delega per aumento di capitale e prestito obbligazionario*, in *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, cit., p. 180 ss., ove completi riferimenti bibliografici, cui adde, da ultimo, ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. not.*, 2005, I, p. 705 ss. Per la necessità di riconsiderare l'indefettibilità, all'interno del procedimento assembleare, dell'unitarietà spazio-temporale della formazione del consenso, v. ora TURELLI, *Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 116 ss. spec. p. 150 ss., ove una compiuta analisi dei corollari sistematici della disposizione introdotta nell'ultimo comma dell'art. 2370 c.c., condotta anche alla luce delle innovazioni della legislazione azionaria tedesca introdotte prima dal *NaStrAG* (*Gesetz zur Namensaktien und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung* del 18 gennaio 2001) e poi dal *TransPuG* (*Transparenz- und Publizitätsgesetz* del 19 luglio

- 2002). E v., già, nella prospettiva di una profonda revisione dell'istituto assembleare, LIBONATI, *Il ruolo dell'assemblea nel rapporto fra azionisti e società quotate*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 100 ss.
- 21) Questo profilo è efficacemente posto in risalto da MARCHETTI, *La funzione del notaio*, in AA.VV., *Attualità e limiti del controllo giudiziario sugli atti societari*, Quaderni di Vita Notarile, Buttitta, Palermo, 1984, p. 59 ss. e da G. LAURINI, *Prospettive di superamento del giudizio omologatorio*, in LAURINI, SALVATO, FIMMANÒ, *Statuti ed atti societari nella giurisprudenza onoraria*, Cedam, Padova, 1996, p. 337.
- 22) TONDO, *Il documento*, loc. ult. cit. In giurisprudenza, v. soprattutto Cass., 20 giugno 2000, n. 8370, in *Foro it.*, 2000, I, c. 3506 e in *Società*, 2000, p. 1191, con nota di SALVATO. La differenza rispetto al ruolo svolto dal notaio nella fase costitutiva delle società di capitali è ora puntualmente sottolineata da RESCIO, *L'atto pubblico societario*, Relazione al Convegno di Tropea del 10 e 11 giugno 2005, *L'atto pubblico tra tecniche di redazione e forme di comunicazione*, ove il rilievo che mentre la ricerca dell'intenzione delle parti è la premessa fondamentale della redazione dell'atto costitutivo, «nel verbale assembleare, invece, l'antecedente fondamentale della redazione del testo è la percezione del fatto», sicché il notaio verbalizzante «non tanto deve ricostruire l'intenzione degli interessati e/o di coloro che effettuano dichiarazioni in assemblea, quanto deve percepire fatti e dichiarazioni (da trattarsi come fatti) e documentarli» (così a p. 6 del dattiloscritto, ove l'ulteriore rilievo che il momento della ricerca dell'intenzione dei dichiaranti – comunque eventuale, ancorché ricorrente – «si pone per lo più all'esterno della funzione di verbalizzazione, e cioè sul piano della consulenza che il notaio può essere chiamato a dare nella preparazione del testo di delibera (più in generale: del testo del documento "verbale") in vista dei risultati ambiti, quali manifestati al notaio dagli organi sociali o dai soci della società o dai loro consulenti ben prima che il fatto si svolga»). In generale, sul ruolo del verbalizzatore nell'ambito degli organi collegiali, v. M. NIGRO, voce «*Deliberazione amministrativa*», in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XI, 1962, p. 998 ss.; VERBARI, voce «*Organi collegiali*», *lvi*, XXXI, 1981, p. 64 ss.; COLUCCI, voce «*Deliberazione amministrativa*», in *Digesto disc. pubbl.*, Utet, Torino, IV, 1989, p. 557 ss.
- 23) MARCHETTI, *I verbali di assemblea e la CONSOB*, in AA.VV., *La verbalizzazione delle delibere assembleari*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 4 ss.; GUASTI, *La verbalizzazione della discussione nell'assemblea straordinaria: tutela dell'informazione*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, cit., II, p. 110 ss.
- 24) Ed è appena il caso di osservare come la centralità del momento della verbalizzazione risulti ulteriormente accentuata nelle ipotesi in cui alcuni o tutti i soci non risultino fisicamente presenti alla riunione assembleare, ma siano collegati per via telematica. Sulle possibilità, offerte dalla riforma, di utilizzare le nuove tecnologie nell'ambito del procedimento assembleare, v. ancora TURELLI, *Assemblea di società per azioni*, cit., p. 116 ss.
- 25) A riprova dell'assunto, ci si potrebbe interrogare, in chiave apagogica, su che cosa succederebbe qualora, dopo l'espletamento dell'assemblea, sopraggiungessero eventi che impediscano la redazione del verbale. In tale ipotesi deve recisamente escludersi che si possa porre a repertorio la semplice prestazione di «assistenza», nel difetto definitivo di un qualsiasi «atto», cioè documento notarile; né potrebbe giudicarsi sostanzialmente realizzata la funzione dell'intervento notarile, nella manifesta insoddisfazione di qualsiasi interesse ad essa correlato. Seguendo nel ragionamento *per absurdum*, si potrebbe ancora rilevare che la premessa in base alla quale la mera assistenza all'assemblea costituirebbe di per sé un'autonoma prestazione, distinta dalla redazione del verbale, se condotta linearmente alle sue estreme conseguenze, determinerebbe il corollario che anche in ipotesi di verbalizzazione contestuale occorrerebbe annotare a repertorio sia tale «prestazione», sia la (necessariamente, ancorché immediatamente) successiva compilazione del verbale: corollario che è pacificamente escluso dalla dottrina (ed è privo di riscontro, a quanto consta, nella prassi notarile), proprio sul presupposto dell'inscindibilità in due prestazioni dell'intervento del notaio verbalizzante e della strumentalità dell'assistenza in assemblea rispetto all'attività di documentazione. Sul carattere «ac-

- cessorio» della funzione di assistenza prestata dal notaio per l'espletamento delle mansioni del presidente dell'assemblea, v. già FERRARA jr, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 39.
- 26) L'art. art. 2479-ter, ult. comma, c.c. stabilisce infatti che «si applicano» alle decisioni dei soci di s.r.l., in quanto compatibili, «gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis» (sul punto v., per tutti, NUZZO, *Commento all'art. 2479-ter c.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, cit., p. 1636 ss.).
- 27) Sul punto v. PRESTI-RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, in AV.VV., *Il nuovo ordinamento delle società - Lezioni sulla riforma e modelli statutarî*, cit., p. 159 s.; LENER, *Commento all'art. 2379-bis c.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, cit., p. 574; SANZO, *Commento all'art. 2379-bis c.c.*, *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da Cottino (e altri), cit., p. 653 ss. Sulla rilevanza sistematica della disposizione v. ora ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, cit., p. 720 s.,
- 28) E v. i conformi rilievi di MALTONI, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 601. In generale, sulla destinazione del verbale notarile a fare prova delle circostanze di tempo e di luogo in esso indicate, v. TONDO, *Il documento*, loc. ult. cit.; in giurisprudenza, in senso conforme, v. da ultimo Cass., 17 gennaio 2001, n. 560, in *Glur. it.*, 2001, p. 1176, con nota di BREIDA. Sotto questo profilo, l'indicazione della data vale, tra l'altro, a consentire ai soggetti interessati di acquisire in termini di certezza la prova della anteriorità di una verbalizzazione rispetto all'assemblea successiva: acquisizione tanto più rilevante ove si consideri il fatto che da nessuna norma è previsto un obbligo di trascrizione (quanto meno con effetto costitutivo, tale non essendo considerato quello sancito dall'art. 2421, n. 3, c.c.) delle deliberazioni nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, tale da garantire la prova della consequenzialità temporale tra le delibere (e v. SANZO, *Commento all'art. 2379 c.c.*, cit., p. 656).
- 29) E v. ora RESCIO, *L'atto pubblico societario*, Relazione al Convegno di Tropea del 10 e 11 giugno 2005, cit., p. 21.
- 30) La disposizione ora richiamata circoscrive l'annullamento della deliberazione assembleare per incompletezza o inesattezza del verbale alle sole ipotesi in cui tali difetti «impediscono l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione». Nel senso che il verbale redatto prima dell'adunanza successiva, ancorché indubitabilmente tardivo, è in sé perfettamente valido, poiché previsto dalla legge come atto idoneo a sanare la nullità della delibera, v. RESCIO, *L'assemblea nel progetto di riforma*, cit., p. 116; OLIVERO, *L'autonomia statutaria nella nuova disciplina dell'assemblea della società per azioni*, in *Riv. not.*, 2003, I, p. 882. Per il riconoscimento della possibilità di supplire ad ogni incompletezza del verbale prima della successiva assemblea v. già ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Cedam, Padova, 2003, p. 104; e ora ID., *Note in tema di procedimento assembleare*, cit., p. 719 s.
- 31) La conclusione è del resto acquisita dai principali ordinamenti stranieri: per i necessari riferimenti v. *supra*, alla nt. 4.
- 32) La dichiarata volontà del legislatore della riforma di circoscrivere le fattispecie di nullità entro i circoscritti confini tipizzati dalle norme novellate induce invece a dubitare della fondatezza dell'ulteriore ipotesi interpretativa, avanzata con riguardo al verbale notarile, secondo la quale in tal caso la nullità dell'atto-verbale, conseguente all'applicazione dell'art. 58, primo comma, n. 5) della legge notarile, determinerebbe altresì la nullità della deliberazione per mancanza del verbale ai sensi dell'art. 2379 c.c. (così, in termini peraltro dubitativi, MALTONI, *op. loc. ult. cit.*). La qualificazione in termini di nullità per mancanza del verbale discende, invece, come si è già ricordato, dalla mancata indicazione della data dell'assemblea che la deliberazione ha assunto (art. 2379, comma 3, c.c.).
- 33) In argomento v. CELESTE, *Trasparenza e funzione notarile*, in *Riv. dir. priv.*, 1999, p. 150 ss..
- 34) Così ancora CELESTE, *Trasparenza*, cit., p. 163.
- 35) In termini generali, v. già FERRARA jr, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 67, ove il rilievo che il verbale fa «parte del procedimento deliberativo, il quale quindi si conclude con la constatazione della deliberazione nelle forme prescritte». Nel solco di questa impostazione v. altresì COTTINO, *Le società*, cit.,

- p. 354 e OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 116 s., per il quale il verbale non è «forma», ma «certificazione della dichiarazione», sicché la sua rilevanza consisterebbe nell'essenzialità dell'accertamento (costitutivo) quale ulteriore elemento della fattispecie procedimentale. Nel senso che la riforma, configurando la mancanza del verbale come causa di nullità, ha fatto assurgere il medesimo a «elemento costitutivo» della delibera, dal quale non è possibile prescindere nel suo processo formativo, v. inoltre LAURINI, *Poteri e responsabilità nella formazione delle delibere assembleari*, Jovene, Napoli, 2003, p. 95. E v. ora, da ultimo e con particolare incisività, ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, cit., p. 717 s., secondo il quale, con riferimento al verbale assembleare, la nuova disciplina confermerebbe «la sensazione di non trattarsi, come è consueto in materia negoziale, di una "forma" della deliberazione, bensì di un momento, distinto rispetto a quelli che lo precedono, della sequenza di cui quel procedimento si compone e che insieme agli altri contribuisce alla formazione non di un fatto, bensì di un valore giuridico, quello che chiamiamo "delibera"».
- 36) Così GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, cit. p. 3.
- 37) In questi termini, RESCIO, *L'atto pubblico societario*, cit., p. 21.
- 38) Così MISEROCCHI, *Il problema della documentazione dell'adunanza e delle deliberazioni assembleari*, in AA.VV., *La verbalizzazione delle delibere assembleari*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 43.
- 39) E v., persuasivamente, RESTAINO, *op. cit.*, p. 333; MONTAGNANI, *op. cit.*, p. 509 s.
- 40) Così la motivazione della più volte citata massima n. 45 della *Commissione Istituita presso il Consiglio Notarile di Milano*, a p. 143.
- 41) Con riferimento all'art. 2367, primo comma, c.c., va osservato che l'espressione «senza ritardo» ha sostituito, nel codice del 1942, l'originaria previsione di cui all'art. 159 del codice di commercio del 1882, che fissava in un mese il termine entro il quale gli amministratori dovevano convocare l'assemblea (per tutti, CARIELLO, *Alcune questioni in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza*, in *Riv. soc.*, 1992, p. 629). L'impossibilità di sbiadire la stringente locuzione «senza ritardo» nella cornice dilatata del termine di trenta giorni (e, in generale, nei termini previsti per l'iscrizione e le formalità pubblicitarie) trova ulteriore conferma nella considerazione che il decorso del termine di «trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci» è posto dall'art. 2631 c.c., così come novellato dal d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a fondamento della fattispecie dell'illecito amministrativo dell'«omessa convocazione dell'assemblea»: sul punto, v. ABRIANI, *Riforma societaria e nuovo diritto penale commerciale*, in AA.VV., *La riforma delle società* (a cura di Ambrosini), Giappichelli, Torino, 2003, p. 231 ss., ove il rilievo che tale termine, e la sanzione amministrativa comminata per la sua osservanza, sono peraltro «susceptibili di trovare applicazione in ogni altra ipotesi in cui la legge prevede un obbligo di convocazione in capo agli organi sociali, pur non qualificandolo in termini di urgenza».
- 42) L'espressione «senza indugio» si rinvia anche negli artt. 2357, comma 4, 2359-ter, ult. comma, 2409, comma 3, 2409-novies, ult. comma, 2409-duodecies, comma 7, 2409-octiesdecies, comma 4, 2471, primo comma, 2478, primo comma, n. 2, 2484, primo comma, n. 2 2485, primo comma. E v. anche l'art. 66, primo comma, del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alla delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche.
- 43) In tal senso v. già MIGNOLI-NOBILI, voce «Assemblea di società», in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, III 1958, p. 388; MIGNOLI, *Il capitale "versato ed esistente" come limite all'emissione di obbligazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, II, p. 514.
- 44) Così NOBILI-SPOLIDORO, *La riduzione del capitale*, in *Tratt. delle s.p.a.* diretto da Colombo e Portale, Utet, Torino, 6, 1, 1993, p. 382. In argomento v. ora, ampiamente SFAMENI, *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario*, Milano, 2004, p. 153 ss. Al riguardo pare significativo che per le assemblee di approvazione del bilancio delle società quotate, caratterizzate da una più ampia platea azionaria e da obblighi aggiuntivi di documentazione, la disciplina secondaria fissi in soli sette giorni

il termine entro il quale il verbale dev'essere (redatto e) messo a disposizione del pubblico: e v., anche in relazione alle ipotesi di mancata approvazione o approvazione con modifiche del bilancio, l'art. 77 del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alla delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche. Per le deliberazioni non soggette a iscrizione o deposito, l'esigenza di una tempestiva verbalizzazione verrebbe poi a correlarsi alle esigenze di certezza e stabilità delle posizioni giuridiche, sottese alla disciplina in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari (ulteriormente enfatizzate dalla riforma), ove si accedesse a quella autorevole impostazione dottrinale che suggerisce di interpretare la locuzione «data della deliberazione», tuttora utilizzata dall'art. 2377, comma 2, c.c. per indicare il momento di inizio della decorrenza del termine per l'impugnativa, come «riferita non già al momento della proclamazione dei risultati della votazione o della chiusura dell'assemblea, ma a quello (...) eventualmente successivo della verbalizzazione della delibera» (o della sua trascrizione sul relativo libro sociale): così, anche in considerazione dell'esigenza di un'interpretazione adeguatrice della lettera della norma al principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Tratt. delle s.p.a.* diretto da Colombo e Portale, Utet, Torino, 1994, 3^{ta}, p. 218 e 337 ss.. Per degli spunti in tal senso v. già FERRARA jr, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 67 s.; MISEROCCHI, *La verbalizzazione*, cit., p. 222 ss.; RESCIO, *Problemi in tema di verbale di assemblea*, cit., p. 56; COLOMBO, *Documentazione e vita dell'impresa*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, cit., IV, p. 31. Da ultimo, e con particolare incisività, GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 6.s., il quale dalla premessa secondo cui «l'assenza di documentazione del processo decisionale (e dell'atto derivato) – se radicale – impedisce la decorrenza iniziale del termine di impugnativa e perciò rinvia *sine die* la maturazione dell'effetto consolidativo», ricava la conclusione che, in relazione alla peculiare causa di invalidità costituita dall'assenza del verbale, che presenta accentuate insidie (innanzitutto informative) a carico dei soci estranei al controllo, «il compromesso fra l'esigenza di stabilità delle delibere assembleari e l'istanza di ripristino della legalità dell'azione societaria è stato raggiunto su un livello meno "avanzato", o, se si preferisce, meno "sbilanciato" a favore della prima».

- 45) Al riguardo v. LENER, *Commento all'art. 2379 c.c.*, in *Società di capitali, Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, cit., p. 570. Sulla diversa soluzione recepita dal diritto tedesco, che sanziona indistintamente con la nullità tutti i vizi contenutistici del verbale (più precisamente, la mancata indicazione del luogo, della data dell'assemblea, del nome del notaio, delle modalità e dei risultati delle votazioni, della proclamazione del presidente e delle circostanze essenziali per la verifica della validità della delibera): e v. HÜFFER, *Aktengesetz*, München, 2004, § 130, Rdn. 32.
- 46) Con riferimento alle società quotate, l'art. 85 del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alla delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche disciplina il contenuto del verbale d'assemblea mediante rinvio all'Allegato 3E, ove si prevede che siano inserite le seguenti informazioni: «a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni depositate. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari (...); b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute; le informazioni previste nelle lettere a) e b) possono essere inserite anche negli allegati al verbale, come parti integranti di questi; c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale; d) la sintesi degli interventi (...); e) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali e (...) la specificazione della percentuale del capitale complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la (...) partecipazione che ciascuno ha vincolato allo stesso»..

- 47) È infatti evidente che nell'ultima ipotesi indicata nel testo l'espressione «essenziale» mal si attaglia a un documento che andrebbe più appropriatamente qualificato come «principale», degradando il successivo verbale al ruolo di documento «accessorio» al primo.
- 48) Per questa tecnica redazionale v. N. ATLANTE, *Ancora per una riflessione sull'art. 2375 c.c. terzo comma*, cit., p. 108 s.
- 49) In particolare gli accertamenti relativi alla regolarità della costituzione dell'assemblea, nonché all'identità e legittimazione dei presenti, che competono al presidente e dei cui esiti «deve essere dato conto del verbale» (artt. 2371, primo comma e 2479 *bis*, comma 4 c.c.).
- 50) N. ATLANTE, *op. cit.*, p. 109.
- 51) Così N. ATLANTE, *loc. ult. cit.*
- 52) Mentre è soltanto l'ultimo verbale a essere conservato a raccolta negli atti del notaio: v. ancora N. ATLANTE, *op. loc. ult. cit.*
- 53) Si pensi al compimento di operazioni gestorie che presuppongano l'autorizzazione assembleare o alla ricostituzione dell'organo amministrativo nell'ipotesi di cui all'art. 2386, ult. comma, c.c.
- 54) Nella s.p.a., tipicamente, quelli da approvarsi in seduta straordinaria; ma il fenomeno è ancora più evidente nella nuova s.r.l., che ha superato la dicotomia tra assemblea ordinaria e straordinaria.
- 55) In quest'ultima ipotesi, il verbale di completamento potrà pertanto operare un rinvio al verbale iniziale per la fase di costituzione dell'assemblea.
- 56) Deve per contro escludersi la possibilità di procedere alla verbalizzazione di deliberazioni connesse a (o dipendenti da) altre non ancora verbalizzate.
- 57) Per evidente violazione dell'art. 2375 c.c., salvo però che la verbalizzazione consenta comunque un pieno accertamento del contenuto, della validità e degli effetti della deliberazione (art. 2377, comma 5, n. 3 c.c.).
- 58) Che, a ben vedere, in quanto essa stessa (fase del) procedimento, è sempre, per definizione, «progressiva»: come emerge con evidenza ove si assumano ad unità di misura, anziché i giorni, le ore o i minuti (e per uno spunto in tal senso v. già COTTINO, *Le società*, cit., p. 354).
- 59) Conf. RESCIO, *L'atto pubblico societario*, cit., p. 22, ove l'esatto rilievo che il presente si fa anzi preferire, sotto il profilo linguistico, essendo il tempo del lettore.
- 60) Sul punto convergono G. LAURINI, *Sull'iscrizione*, cit., p. 6 e *Commissione Istituita presso il Consiglio Notarile di Milano*, massima n. 45, cit., p. 143.
- 61) Si pensi alla segnalazione della circostanza che il presidente non ha potuto o voluto sottoscrivere il verbale, con conseguente sottoscrizione da parte degli altri soggetti indicati dall'art. 2379, comma 3, c.c.: sul punto v. ora RESCIO, *L'atto pubblico societario*, Relazione al Convegno di Tropea, cit., p. 23 s.
- 62) La presa d'atto dell'errore materiale e la conseguente rettifica devono risultare da apposita dichiarazione riportata nel verbale: così ancora RESCIO, *op. loc. ult. cit.*, per il quale «se ci si è dimenticati di inserire la nota integrativa, si può utilizzare lo spazio temporale a disposizione per aggiungere, con apposita e trasparente dichiarazione, l'allegato mancante ad integrazione di quello esistente».
- 63) Tale tecnica di redazione – che deve considerarsi tuttora consentita, nonostante l'equivoca formulazione dell'art. 2379, comma 3 c.c. (per i termini della questione v. RESCIO, *L'assemblea nel progetto di riforma*, cit., p. 111; LAURINI, *Poteri e responsabilità nella formazione delle delibere assembleari*, cit., p. 95 ss.; CASU, *Funzione notarile di verbalizzazione*, cit., p. 223 s.) – si rivela anzi particolarmente opportuna in ipotesi di verbale non contestuale, permettendo al notaio di perfezionare il verbale assembleare anche in caso di impedimento del presidente dell'assemblea. In argomento v. da ultimo GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, cit., p. 18 ss, ove il condivisibile rilievo che «se (...) al presidente risulta implicitamente negato un controllo "di veridicità" sul contenuto del verbale, anche quando questo è redatto per atto privato, giacché la sua firma di assenso può essere surrogata dalla sottoscrizione di un soggetto qualificato (ma non necessariamente presente all'adunanza), il quale si limiti ad accertare *ex post* «...la data della deliberazione e il suo oggetto» (art. 2379, 3° comma

c.c.); a maggior ragione, tale accertamento e la sottoscrizione che lo esprime appaiono superflui nell'ipotesi di verbalizzazione notarile, dal momento che la figura del notaio e la disciplina pubblicistica del suo ministero assicurano di per se stesse l'imparzialità e la correttezza delle attestazioni in esso contenute». Anche gli interpreti più dubbiosi sulla sufficienza della sottoscrizione da parte del solo notaio (PRESTI-RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, cit., p. 160; MONTAGNANI, *Commento all'art. 2375 c.c.*, cit., p. 529 s.), devono comunque riconoscere che la nuova disciplina ha comunque sancito «una sorta di preminenza del potere certificante del segretario rispetto a quello del presidente» (MONTAGNANI, *op. cit.*, p. 530), giacché la sottoscrizione di quest'ultimo può essere sostituita, alla luce di quanto disposto dall'art. 2379, comma 3, c.c. da quella del presidente del consiglio di amministrazione o del presidente del consiglio di sorveglianza, purché presenti all'assemblea e in carica al tempo del perfezionamento del verbale. Sulla rilevanza dell'indicazione della data di redazione del verbale ai fini della verifica della perdurante legittimazione di tali soggetti a sottoscriverlo, v. *supra*, alla nt. 25 e testo corrispondente).

- 64) In argomento v. ora RESCIO, *L'atto pubblico societario*, cit., p. 16 ss., che correttamente osserva che tale prassi «consente di realizzare al meglio l'intento (normalmente) comune a tutti gli intervenuti, che altrimenti rischierebbe di naufragare a causa di vizi incorsi per mancanza di esperienza e di conoscenze tecniche; e consente di realizzarlo soddisfacendo le sempre più avvertite esigenze di rapidità decisionale: la lettura della bozza del verbale permette di procedere nei tempi strettamente necessari verso l'esito normalmente prevedibile di una decisione già maturata e da tutti condivisa, là dove non vi siano conflitti nella base sociale, ed ora stabilmente imputabile alla società in quanto adottata nell'osservanza del procedimento e delle forme di legge».

(Riproduzione riservata)

